

Tracciabilità, per piccole spese giornaliere cade l'obbligo del bonifico

di Paolo Duranti

Con la conversione in legge del secondo “pacchetto sicurezza” (D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217) diventano definitive anche le nuove misure introdotte in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, con una serie di modifiche alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 è stata rivista la disciplina sugli adempimenti posti a carico degli operatori coinvolti negli appalti pubblici. Si riporta in dettaglio una sintesi degli interventi contenuti nel provvedimento.

APPALTI PUBBLICI - CONTO CORRENTE “DEDICATO”	
Decorrenza dell'obbligo	L'obbligo di utilizzare conti correnti “dedicati”, introdotto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti nei contratti pubblici, si applica ai contratti sottoscritti a decorrere dal 7 settembre 2010 nonché ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
Contratti precedenti al 7 settembre 2010	Per i contratti stipulati fino al 6 settembre 2010, nonché i subappalti e i subcontratti da essi derivanti, l'obbligo di cui sopra scatterà soltanto dal 17 giugno 2011, e non più dal 6 marzo 2011. Attenzione Ai sensi dell'art 1374 del Codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'art. 3, commi 8 e 9, della citata Legge n. 136 del 2010.

Versamenti fiscali e previdenziali

I pagamenti a enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, a gestori e fornitori di pubblici servizi, e i versamenti tributari, possono essere effettuati con sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Spese giornaliere

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro (e non più a 500), possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto del contante e l'obbligo di documentare la spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

L'art. 6 del decreto-legge in commento fornisce poi l'interpretazione di talune espressioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010.

ESPRESSIONE	SIGNIFICATO
“Filiera delle imprese”	Con tale espressione, contenuta nel richiamato art. 3 della Legge n. 136 del 2010, il Legislatore intende i subappalti (per la cui definizione si rinvia all'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
“Anche in via non esclusiva”	Sempre l'art. 3 (al primo comma) utilizza l'espressione “anche in via non esclusiva”. Ciò significa che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione alla stazione appaltante, prescritta al comma 7 della norma. Attenzione Si tenga presente comunque che su tali conti possono essere effettuati anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.
“eseguiti anche con strumenti diversi”	È possibile adottare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
“possono essere utilizzati sistemi diversi”	

Le NOVITÀ in MATERIA di TRACCIABILITÀ dei FLUSSI FINANZIARI	
PAGAMENTI - Non più soltanto bonifico bancario o postale	I movimenti finanziari relativi ai lavori pubblici possono essere effettuati non soltanto tramite bonifico bancario o postale, ma anche con altri strumenti di pagamento, purchè siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
SPESE GENERALI e per l'ACQUISTO di IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - PAGAMENTI - Modalità	I pagamenti a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni.
STRUMENTI di PAGAMENTO - CONTENUTO - Codice identificativo di gara (CIG)	Oltre al CUP (codice unico di progetto), gli strumenti di pagamento devono riportare anche, per ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante.
ADEMPIMENTI - Niente obbligo di chiedere il CUP	È stata abrogata la norma che imponeva alla stazione appaltante di chiedere il CUP alla struttura di supporto CUP.
ADEMPIMENTI - Stazioni appaltanti	Il nuovo settimo comma dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 modifica gli adempimenti di comunicazione alle stazioni appaltanti posti a carico degli operatori coinvolti negli appalti pubblici.
CONTRATTO - Clausola risolutiva espressa	Il contratto deve essere munito anche della clausola risolutiva espressa, la quale sarà attivata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza il tramite di banche o di Poste Italiane Spa.
CONTRATTO - Cause di risoluzione	In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, scatta la risoluzione di diritto del contratto.

VIOLAZIONI - Competenza a irrogare le sanzioni	Le violazioni agli obblighi contenuti nel più volte richiamato art. 3 della Legge n. 136 del 2010, comportano l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Prefetto della provincia in cui ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Attenzione L'opposizione deve essere proposta davanti al giudice del luogo in cui ha sede l'autorità che ha irrogato la sanzione.
--	---

Riferimenti normativi:

- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (di conversione del D.L. 12 novembre 2010, n. 187).